

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

V\_0.1\_02

Rev.	Data	Origine	Emissione	Approvazione
00	19.10.11	Prima emissione	H. Haller (QM)	K. Abfalterer (GL)
01	31.07.17	Seconda emissione	H. Haller (QM) P. Martini (Ufficio Legale)	K. Abfalterer (GL)

Modello di organizzazione e di gestione (“*compliance program*”) adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e dell’art. 30 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico della sicurezza sul lavoro).

### ESTRATTO

## INDICE

### PARTE GENERALE

1.	Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.....	3
2.	Il modello adottato da PICHLER Projects.....	6
3.	Metodologia di analisi dei rischi.....	10
4.	Sistema di controllo sull'attuazione del Modello.....	14
5.	Sistema disciplinare.....	18
6.	Codice etico.....	22

### PARTI SPECIALI

1.	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro .....	30
2.	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche .....	37
3.	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico .....	40
4.	Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore .....	44
5.	Delitti di criminalità organizzata e delitti con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico .....	45
6.	Concussione e corruzione .....	48
7.	Delitti contro la fede pubblica e delitti contro l'industria e il commercio .....	50
8.	Reati societari .....	52
9.	Delitti contro il patrimonio .....	55
10.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità .....	58
11.	Reati ambientali .....	59

### LEGENDA ABBREVIAZIONI

**ASPP:** Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione  
**CET:** Codice Etico  
**DDL:** Datore di lavoro prevenzionistico  
**DP1:** Dirigente prevenzionistico di 1° livello  
**DP2:** Dirigente prevenzionistico di 2° livello  
**DPI:** dispositivi di protezione individuali  
**DUVRI:** Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali  
**DVR:** Documento di valutazione dei rischi  
**Modello "231":** Modello di organizzazione e di gestione  
**ODG:** Organigramma Generale  
**ODS:** Organigramma di Sicurezza

**OdV:** Organismo di Vigilanza interno  
**PG:** Principi Generali del Modello di organizzazione e di gestione  
**PREP1:** Preposto prevenzionistico di 1° livello  
**PREP2:** Preposto prevenzionistico di 2° livello  
**RSPP:** Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
**SD:** Sistema disciplinare  
**SGSL:** Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro  
**Società:** PICHLER Projects srl  
**SP:** PICHLER Projects srl  
**SPP:** Servizio di Prevenzione e Protezione  
**TUSIC:** Testo Unico della Sicurezza sul lavoro

## PARTE GENERALE

### 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

#### 1.1. Premessa

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito D.lgs. 231/2001 o Decreto) concerne la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre numero 300*", e ha consentito di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali già ratificate.

In particolare, il D.lgs. 231/2001:

- introduce i principi generali e i criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa;
- individua i reati in relazione ai quali insorge la responsabilità dell'ente;
- individua gli adempimenti necessari per l'esonero della responsabilità;
- descrive le sanzioni in caso di commissione del reato.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, salvo per gli stessi non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il reato.

L'aspetto più rilevante del D.lgs. 231/2001 attiene alla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in conseguenza della commissione di un fatto illecito.

Con l'entrata in vigore di tale Decreto le società sono pertanto chiamate a rispondere dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

#### 1.2. Principi generali

Secondo quanto dispone l'art. 5 del D.lgs. 231/2001, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Inoltre, l'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Alla luce di quanto precede, consegue che le condizioni di applicabilità della responsabilità sono dunque le seguenti:

- la commissione di uno dei reati espressamente previsti dal D.lgs. 231/2001, ovvero la cui disciplina è espressamente richiamata;
- la commissione di uno dei suddetti reati da parte di un soggetto che ricopre un ruolo apicale all'interno della società, ovvero di un sottoposto alla sua vigilanza;
- la sussistenza di un interesse o di un vantaggio dell'ente derivante dalla commissione del reato.

In particolare, il "vantaggio" derivante dalla commissione dei reati c.d. presupposto deve avere natura "oggettiva", essere cioè constatabile più che percepibile.

Il "vantaggio" non necessariamente deve avere una componente intrinsecamente positiva (profitto: ad es. insito nella velocizzazione del ciclo economico-produttivo), essendo sufficiente che esso si risolva più riduttivamente in un "risparmio significativo di spesa" (a titolo meramente esemplificativo, risparmio derivante dal mancato rallentamento del ciclo economico-produttivo; risparmio sulle misure di prevenzione degli infortuni; risparmio sui costi di manutenzione; risparmio sui costi di informazione, formazione professionale e addestramento).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Secondo Cass. pen. sez. II, 30 gennaio 2006, n. 3615, l'espressione normativa "nel suo interesse o a suo vantaggio" che è presupposto della commissione dei reati, non contiene un'endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento (prefigurato e magari non realizzato) in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato (seppure non prospettato "ex ante"); sicché interesse e vantaggio possono concretamente concorrere tra loro.

## 1.3. I reati presupposto

Il D.lgs. 231/2001 prevede attualmente i seguenti reati presupposto:

- art 24: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- art 25: concussione e corruzione;
- art 24 bis: delitti informatici e trattamento illecito di dati (introdotti dall'art. 7 L. 48/2008);
- art. 24 ter: delitti di criminalità organizzata (introdotti dall'art. 29 L. 94/2009);
- art. 25 bis: falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (introdotti dall'art. 6 del D.L. 350/2001 convertito in L. 409/2001);
- art. 25 bis 1: delitti contro l'industria e il commercio (introdotti dall'art. 7 L. 99/2009);
- art. 25 ter: reati societari (introdotti dall'art. 3 del D.Lgs 61/2002);
- art. 25 quater: delitti con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico (introdotti dall'art. 3 della L. 7/2004);
- art. 25 quater 1: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (introdotti dall'art. 3 della L. 7/2004);
- art. 25 quinques: delitti contra la personalità individuale (introdotti dall'art. 5 della L. 228/2003 e modificati dall'art. 10 L. 38/2006);
- art. 25 sexies: abusi di mercato (introdotti dall'art. 9 della L. 62/2005);
- art. 25 septies: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (introdotti dall'art. 9 della L. 123/2007 e modificati dall'art. 30 del D.Lgs 81/2008);
- art. 25 octies: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (introdotti dall'art. 63 del D.Lgs 231/2007);
- art. 25 novies: delitti in materia di violazione del diritto d'autore (introdotti dall'art. 7 della L. 99/2009);
- art. 25 decies: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (introdotta dall'art. 4 della L. 116/2009);
- art. 25 undecies: reati ambientali (introdotti dal D.lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015);
- art. 25 duodecies: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (introdotta dal D.lgs. n. 109/2012);
- reati transnazionali (art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146).

## 1.4. Imputazione ed esonero della responsabilità

Se il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale l'ente non è responsabile se fornisce la prova che:

- a) L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente (chiamato Organismo di Vigilanza o Control Body) dotato di poteri di iniziativa e di controllo;
- c) Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- d) Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b).

Se il reato è stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte degli organi dirigenti.

In quest'ipotesi se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e l'Organismo di Vigilanza ha diligentemente svolto le sue funzioni si presume esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e, quindi, la responsabilità amministrativa della società.

In pratica, gli art. 6 e 7 del D.Lgs 231/2001 prevedono una presunzione di colpevolezza se il reato è commesso da soggetti apicali; presunzione che viene meno se il reato è commesso da soggetti sottoposti a direzione e vigilanza dei soggetti apicali.

Ad illecito avvenuto, l'esimente scatta se la Società si è dotata di un:

- Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire i reati prima della commissione del reato (con ragionevole garanzia);
- Organismo di Vigilanza e di controllo, efficacemente operativo.

I modelli di organizzazione e controllo devono (art. 6, comma 2):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (risk analysis);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (attività di controllo);

- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli (flussi informativi);
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

## 1.5. Le sanzioni in caso di commissione del reato

Il D.lgs. 231/2001 prevede tipologie differenti di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Più precisamente, le sanzioni sono le seguenti:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

Di seguito le sanzioni interdittive, applicabili solo ad alcune fattispecie menzionate dal decreto:

- interdizione dall'esercizio delle attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La sanzione pecuniaria, invece, è sempre applicata nei casi di responsabilità dell'ente ed è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su "quote". La sanzione ha un'entità che varia a seconda della gravità del reato, all'attività svolta per eliminare o ridurre le conseguenze e dal grado di responsabilità della società.

Le sanzioni interdittive, previste in forme diverse a seconda della gravità del reato, rappresentano il maggior rischio per l'ente in quanto la loro applicazione può portare alla definitiva interdizione dell'esercizio dell'attività. Queste possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, esclusivamente se sono previste per il reato per cui si procede e nel caso in cui:

- dal reato è stato tratto un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale (o subordinato se il reato è stato reso possibile da carenze organizzative);
- l'illecito è stato reiterato.

## 6. CODICE ETICO

### OUTPUT

#### ■ Creazione di un Codice Etico nell'ambito della RSI (Responsabilità Sociale di Impresa)

### 6.1. Finalità

PICHLER Projects cura da lungo tempo, e con particolare attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività d'impresa, avendo individuato quale valore centrale della propria cultura e dei propri comportamenti il concetto di "integrità".

In questo contesto, la Società è particolarmente attiva nel garantire una adeguata formazione del personale dipendente, incentrata sulla condivisione della propria cultura di impegno, correttezza e rispetto delle regole.

In siffatta prospettiva di approccio, l'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

PICHLER Projects srl vuole esplicitare formalmente e rendere noti, mediante il loro inserimento in un Codice Etico (o Codice di comportamento), i principi e i criteri fondamentali cui riconosce valore etico positivo, e in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Detti principi e criteri costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività aziendali, e ad essi devono obbligatoriamente conformarsi tutti i Destinatari (Amministratori, Personale dipendente, Terzi collaboratori).

Tali principi e criteri generali sono quelli già evidenziati retro, al Paragrafo 1. (PRINCIPI GENERALI): essi riflettono gli enunciati e le indicazioni dell'art. 6, paragrafo 1 e 2 della Direttiva-quadro Comunitaria 89/391/CEE del 12 giugno 1989.

Tutte le componenti, funzioni e risorse, sia apicali sia operative di PICHLER Projects srl sono soggette al rispetto e all'applicazione del Codice Etico in sede di formazione e attuazione delle decisioni rilevanti per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nell'ottica generale della prevenzione dei rischi professionali durante il lavoro,

La previsione di un Sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico, è un punto qualificante nella costruzione del Modello di organizzazione e di gestione, atteso che dette violazioni incidono negativamente sul rapporto di fiducia intercorrente tra PICHLER Projects e l'autore della violazione.

### 6.2. I principi generali che regolano l'attività della Società

Nel perseguimento della *mission* aziendale e, in genere, nella conduzione delle attività sociali, i Destinatari del Codice Etico devono ispirare le proprie condotte ai seguenti criteri:

rispetto delle leggi	correttezza	imparzialità	onestà
integrità	trasparenza	responsabilità	efficienza
concorrenza leale	tutela della privacy	spirito di servizio	valore delle risorse umane
rapporti con la collettività	tutela ambientale	tutela della personalità individuale	tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali

### 6.3. Principi e norme di comportamento per gli Amministratori

Nello svolgimento della loro attività, gli Amministratori di PICHLER Projects devono tenere un comportamento responsabile e leale nei confronti della Società e astenersi dal compiere atti in presenza di un conflitto di interesse. Del pari essi devono tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza e correttezza nei rapporti con tutti gli interlocutori, sia pubblici sia privati.

Devono, inoltre, fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.

## 6.4. Principi e norme di comportamento per il Personale dipendente

Il Personale dipendente, sia nei rapporti interni, sia nei rapporti esterni, deve attenersi ai seguenti principi e norme di comportamento:

- evitare di porre in essere o di dar causa, con il proprio comportamento omissivo o commissivo, alle condizioni per la verificazioni di situazioni di pericolo idonee a concretizzare, anche in via potenziale, alcuni dei delitti sopra elencati;
- collaborare con l'Organismo di vigilanza, fornendo le informazioni, i dati e le notizie richieste. Assume al riguardo un particolare valore etico la segnalazione all'OdV delle eventuali violazioni del Modello di organizzazione e di gestione e/o del Codice Etico;
- evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale – con PICHLER Projects, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del presente Codice Etico;
- assicurare piena collaborazione nel caso di indagini, ispezioni o richieste della Pubblica Autorità, della Polizia Giudiziaria e della Autorità Giudiziaria;
- improntare i rapporti con i clienti e i fornitori alla massima correttezza e trasparenza;
- perseguire un grado di professionalità elevato, anche mediante il costante aggiornamento professionale;
- trattare con assoluta riservatezza, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, dati, notizie ed informazioni di cui viene in possesso, evitandone la diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi;
- proteggere e custodire le risorse, i beni e i materiali affidati, evitando di utilizzarli a vantaggio personale, o comunque a fini impropri, e contribuire in generale alla tutela del patrimonio di PICHLER Projects, evitando comportamenti e situazioni che possano incidere negativamente sull'integrità, sulla funzionalità e sulla sicurezza di tale patrimonio.

## 6.5. Principi e norme di comportamento per i Terzi collaboratori

*(appaltatori, subappaltatori, consulenti e collaboratori esterni, partner commerciali e fornitori di beni e/o di servizi, visitatori occasionali, personale dell'Organo di Vigilanza territoriale, terzi estranei in genere)*

I Terzi collaboratori devono attenersi ai seguenti principi e norme di comportamento:

- evitare di porre in essere o di dar causa, con il proprio comportamento omissivo o commissivo, alle condizioni per la verificazioni di situazioni di pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, idonee a concretizzare , anche in via potenziale, alcuno dei delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- collaborare con l'Organismo di vigilanza, fornendo le informazioni, i dati e le notizie richieste all'indirizzo e-mail [organismodivigilanza@stahlbaupichler.com](mailto:organismodivigilanza@stahlbaupichler.com). Assume al riguardo un particolare valore etico la segnalazione all'OdV delle eventuali violazioni del Modello di organizzazione e di gestione e/o del Codice etico;
- assicurare piena collaborazione nel caso di indagini, ispezioni o richieste della Pubblica Autorità, della Polizia Giudiziaria e della Autorità Giudiziaria;
- perseguire un grado di professionalità elevato, anche mediante il costante aggiornamento professionale;
- trattare con assoluta riservatezza dati, notizie ed informazioni di cui vengono in possesso, evitandone la diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi;
- custodire le risorse, i beni e i materiali di PICHLER Projects loro affidati, evitando di utilizzarli a vantaggio personale, o comunque a fini impropri, evitando comportamenti e situazioni che possano incidere negativamente sulla loro integrità, funzionalità e sicurezza.

\* \* \* \* \*